



**COMUNE DI MONTEVECCHIA**

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.10.2023

## **Art. 1**

### **Istituzione del servizio**

Il Servizio pasti a domicilio, rientrante nel novero dei servizi sociali, viene effettuato a favore delle persone residenti nel Comune di Montevercchia, che per diversi motivi, non sono in grado di prepararsi autonomamente il pasto.

## **Art. 2**

### **Finalità**

Il Servizio pasti a domicilio persegue le seguenti finalità:

1. consentire al cittadino di preservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
2. favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
3. evitare ricoveri in istituti o ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
4. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
5. favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi sociosanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
6. agevolare il cittadino (anziano, persona sola, persona in difficoltà, ...) che per diversi motivi rappresentati al servizio sociale comunale non sia in grado di prepararsi autonomamente il pasto o abbia difficoltà nel provvedere agli acquisti dei generi alimentari;
7. consolidare la presenza e la sussistenza della rete dei servizi di utilità sociale sul territorio comunale.

## **Art. 3**

### **Destinatari del servizio**

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.

Possono usufruire del servizio, previa valutazione del servizio sociale, tutti i cittadini residenti nel Comune di Montevercchia, anziani e non purché presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
- non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio;
- si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo;
- vivano sole, per le quali il servizio rappresenti una forma di tutela socio-relazionale e uno strumento di connessione con i servizi istituzionali.

## **Art. 4**

### **Oggetto e organizzazione del servizio**

Il servizio consiste nella fornitura continuativa del pasto mediante consegna a domicilio, fino a cessazione che potrà aver luogo per le cause previste dall'art.8.

Il Comune di Montevercchia gestisce il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti attraverso esternalizzazione con appalto di servizio oppure concessione.

Il servizio di recapito al domicilio potrà essere svolto mediante esternalizzazione con appalto o

concessione di servizio, oppure anche in economia, ossia mediante gestione diretta o attraverso il volontariato locale.

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso e requisiti per l'ammissione**

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari, oppure a seguito segnalazione scritta di Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell'interessato.

## **Art. 6**

### **Procedura per l'ammissione**

La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:

- compilazione della richiesta e della scheda personale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato/i sotto il profilo sanitario, ambientale, sociale ed assistenziale, e contestualmente, sottoscrizione per accettazione delle condizioni del servizio;
- valutazione della situazione e dei bisogni da parte dell'assistente sociale;
- comunicazione all'utente di accettazione o diniego della richiesta;
- avvio del servizio;
- valutazione in itinere della situazione della persona in carico svolta dall'assistente sociale.

## **Art. 7**

### **Durata del servizio**

Le modalità di erogazione del servizio (giorni, orari, festività) sono stabilite nella procedura di appalto/concessione del servizio. Il servizio ha carattere continuativo a partire dalla data di attivazione. Eventuali sospensioni brevi del servizio, anche giornaliere, dovranno essere comunicate con anticipo di almeno una giornata lavorativa all'appaltatore/concessionario; in caso di mancata o tardiva comunicazione, il costo dei pasti preparati verrà computato nel conteggio finale.

Per situazioni particolari, contingenti e documentate, quali ad esempio ricovero del congiunto che si occupa della cucina, inabilità temporanea, è ammessa l'attivazione per un periodo di tempo circoscritto.

## **Art. 8**

### **Cessazione del servizio**

Il servizio può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente e/o dei familiari;
- decesso o ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- qualora vengano meno i requisiti d'ammissione al servizio;
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio;
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo due solleciti scritti.

In tutti i casi sopra indicati dovranno essere corrisposti i costi per il servizio di cui si è usufruito fino alla data di cessazione.

## **Art. 9**

### **Diritti e doveri dell'utenza**

I rapporti tra il personale e gli utenti devono essere improntati al reciproco rispetto e svolgersi in un

clima di serena e cordiale collaborazione: mantenimento e restituzione in buone condizioni dei contenitori e/o stoviglie, rispetto degli orari di consegna dei pasti, pagamento mensile del corrispettivo ecc...

#### **Art. 10**

##### **Costo del Servizio**

Il servizio prevede il pagamento da parte degli utenti del costo per la fornitura del singolo pasto da assolvere con le modalità definite dal contratto di appalto o concessione stipulato dall'Ente (a favore del Comune in caso di appalto di servizi o a favore del concessionario in caso di concessione di servizi).

Il costo è determinato in misura pari all'offerta formulata dal Concessionario o dall'Appaltatore, ferme restando la rivalutazione annuale Istat e l'eventuale decisione della Giunta Comunale di introdurre la compartecipazione al costo del pasto differenziata in base all'indicatore ISEE (ordinario) del nucleo familiare.

#### **Art.11**

##### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla adozione della deliberazione di approvazione qualora dichiarata immediatamente eseguibile o, in assenza di dichiarazione di immediata eseguibilità, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo.

Sono abrogate tutte le eventuali norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.